

STATUTO

dell' Associazione Culturale "Officinae Efesti"

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1-1 E' costituita l'Associazione Culturale, senza fini di lucro, denominata "Officinae Efesti". La sua denominazione deriva dall'esperienza teatrale nel territorio alle falde del Vesuvio, maturata da un gruppo di giovani artisti.

1-2 L'Associazione ha sede legale in Via Veterinaria n° 62 cap 80137 Napoli, c/o Francesca Capasso - email: officinae_efesti@email.it

Art. 2

PRINCIPI E SCOPI

2-1 L'Associazione è apartitica e senza scopo di lucro.

2-2 L'Associazione crede nei "potenziali creativi" presenti in ciascun individuo e ne promuove lo sviluppo sul territorio, attraverso i linguaggi espressivi dell'arte e della comunicazione sociale (recitazione, danza, canto, musica, scrittura, fotografia, etc.).

2-3 L'Associazione crede nella dialettica e nel libero scambio di idee come momento costruttivo.

2-4 L'Associazione al fine di garantire libertà di espressione e di coscienza ai suoi soci, ne promuove e tutela l'indipendenza e quindi definisce principio fondativo della sua politica l'autogestione.

2-5 L'Associazione promuove una politica di gruppo rispettosa delle libertà individuali. Ogni opinione che vada in direzione contraria a quella del gruppo avrà le stesse possibilità di essere espressa rispetto a quelle a favore.

2-6 L'Associazione s'impegna a fornire occasioni nelle quali mettere a confronto la propria competenza tecnica e la propria coscienza etica; ad intraprendere, anche in un diverso contesto che non sia solo il mondo delle arti, percorsi politico-culturali ispirati ai principi costitutivi dell'associazione.

2-8 L'Associazione intende:

1. promuovere ed incentivare il dibattito culturale, politico e artistico ed il confronto attraverso incontri e manifestazioni;
2. favorire il collegamento ed il rapporto tra realtà nazionali ed europee ispirato al principio transnazionale della libera circolazione dei corpi e delle idee;
3. Dar vita a progetti in collaborazione con teatri e realtà simili all'associazione, operanti sul territorio locale, nazionale ed internazionale;
4. Favorire esperienze artistiche e formative e promuovere attraverso i linguaggi espressivi dell'arte e della comunicazione sociale i "potenziali creativi" e i multiformi talenti presenti in ciascun individuo;
5. Promuovere progetti interdisciplinari con il mondo della solidarietà e del disagio sociale;
6. Operare per ricerche, progetti di studio e indagini di mercato per sviluppare le attività previste dagli scopi sociali con enti pubblici;
7. Contribuire allo sviluppo di studi ricerche, sperimentazioni per progetti di interesse sociale, educativo e culturale;
8. Promuovere ed intensificare la diffusione dell'informazione anche utilizzando propri strumenti editoriali e laboratori multimediali, stampando e producendo pacchetti multimediali, sussidi didattici e pubblicazioni a carattere teatral-antropologico, didattico e socio-culturale, anche al fine di diffondere conoscenze di carattere europeo;
9. Attivare specifici progetti rivolti al perseguimento delle pari opportunità per gli uomini e per le donne e la vita economica, sociale e culturale anche con riferimento alla normativa europea;
10. promuovere, tutelare, sostenere e diffondere l'arte teatrale e le varie forme espressive e creative, attraverso il lavoro di tutti coloro che, operando senza scopi di lucro, si riconoscono nei principi dell'Associazione;
11. sostenere ed incentivare la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei linguaggi artistici;
12. promuovere la pratica teatrale organizzando corsi e stages per le diverse specializzazioni della macchina teatrale (attore, regista, scenografo, costumista, etc...) rivolti non esclusivamente ai soli soci.
13. intraprendere un confronto programmatico, culturale ed artistico con le istituzioni teatrali nazionali ed internazionali;
14. affermare la centralità del rapporto tra i promotori ed il territorio in cui operano;
15. incentivare la trasmissione del sapere, del mestiere e della cultura attraverso un continuo scambio all'interno dell'Associazione e creando occasioni d'incontro con figure di rilievo dell'arte;
16. favorire esperienze di pedagogia teatrale, con particolare riferimento ad un rapporto più organico tra teatro e mondo dell'educazione;
17. allestire spettacoli munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente riguardo all'attività teatrale e dello spettacolo;
18. compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziario necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- proventi delle "quote associative" e delle "quote integrative", qualora deliberate dal Consiglio Direttivo;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;
- proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

3-3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3-4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3-5 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3-6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-7 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 4

SOCI

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, entro due mesi, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

4-5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4-7 I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4-8 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto.

4-9 Tutti i soci sono tenuti a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4-10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

4-11 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

- sostenere e collaborare alle attività promosse all'Associazione;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse e nell'ambito della propria disponibilità.

Art. 5

RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia immediata.

5-2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal Consiglio Direttivo.

5-3 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

Art. 6

DIRITTO DI RIVALSA

6-1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

8-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

8-4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

8-5 Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

8-6 I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

8-9 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione della Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

8-11 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la totalità dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

8-12 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso, entro quindici giorni dalla richiesta, deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

8-16 L'Assemblea ordinaria:

- elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo; annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

8-17 L'Assemblea straordinaria:

- elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

8-18 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per acclamazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 E' composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi.

9-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere, Delegati alle varie attività.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9-6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

9-8 Il Segretario-Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune, redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio del Circolo.

9-9 Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9-11 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

9-12 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

9-13 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

- la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo all'attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- l'eventuale fissazione delle quote sociali;
- la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti ai quali l'Associazione dovesse iscriversi,
- la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

9-14 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal consiglio Direttivo.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per vacanze, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art 11

IL PRESIDENTE

11-1 Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

convocare l'Assemblea;

convocare e presiedere al Consiglio Direttivo;

sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica della Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art.13

SCIoglimento

13-1 La durata dell'Associazione è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e può essere rinnovata.

13-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

13-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

13-4 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1-1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà messa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Napoli.

Art. 15

NORME APPLICABILI

15-1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.